



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 10 del 09/05/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E CONFERMA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue nove** del mese di **maggio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Assente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

**PRESENTI N. 7**

**ASSENTI N. 6**

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la

trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno a cui risultano

Deliberazione n. 10 del 09/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E CONFERMA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022.**

Il SINDACO illustra il punto in approvazione e spiega anche le diverse fasce di esenzione che vi sono nei comuni limitrofi.

Il consigliere Novellini chiede quale sia la fascia di contribuenti più numerosa ;il sindaco precisa che la fascia più numerosa ( esclusa la fascia di esenzione ) è quella fra i 15 mila e i 28 mila euro .

Dopo di che

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 52, rubricato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; e che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e ss.mm.ii., con il quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Richiamato, in particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, che recita testualmente:  
- al comma 2: "Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle

aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti”;

- al comma 3: “I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

- al comma 3-bis: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che:

- i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2007, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2012;

Richiamato, in particolare, l'art. 2, rubricato “Determinazione dell'aliquota”, del predetto Regolamento comunale, con il quale sono state fissate le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per scaglioni di reddito nelle seguenti misure:

- da Euro 0 ad Euro 15.000 aliquota dello 0,45%;
- da Euro 15.001 ad Euro 28.000 aliquota dello 0,50%;
- da Euro 28.001 ad Euro 55.000 aliquota dello 0,75%;
- da Euro 55.001 ad Euro 75.000 aliquota dello 0,78%;
- oltre Euro 75.000 aliquota dello 0,80%;

Atteso che l'art. 3 del citato Regolamento comunale prevede una soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF di Euro 15.000,00 per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui fino ad Euro 15.000,00, con la precisazione che, nel caso di superamento del predetto limite, cioè da Euro 15.001,00, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica al reddito complessivo secondo i criteri dell'art. 2 del medesimo Regolamento;

Considerato che le aliquote e la soglia di esenzione stabilite dal vigente Regolamento

comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF vanno determinate annualmente con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, come previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento medesimo;

Evidenziato che le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per scaglioni di reddito e la soglia di esenzione, approvate per l'anno 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2012, sono state confermate per gli anni dal 2013 al 2021 con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale, e da ultimo anche per l'anno 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2021;

*Atteso che i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), hanno introdotto una nuova articolazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché un nuovo regime delle detrazioni IRPEF;*

Considerato che l'art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recita testualmente: "Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche";

Richiamato l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Dato atto che il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021 ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31/03/2022, autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio;

Dato atto, inoltre, che l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recita testualmente:

- al comma 5-sexiesdecies: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022";
- al comma 5-septiesdecies: "Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies";

Visto l'art. 13, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale recita testualmente: "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione

eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2021, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2022/2024, relativi allegati e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2022/2024”;

Preso atto che, in base alla normativa vigente, non sussiste il divieto di incrementare i tributi e le addizionali attribuiti alle Regioni ed agli enti locali con legge dello Stato; divieto previsto, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, della legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Dato atto, per quanto sopra esposto, che si rende necessario procedere alla modifica degli scaglioni e delle aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF;

Considerata la necessità di assicurare idonee fonti di finanziamento delle spese a carattere ricorrente e di garantire l'equilibrio generale del bilancio di previsione 2022/2024;

Ritenuto, pertanto, di modificare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2007, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2012, come di seguito riportato:

l'art. 2, rubricato “Determinazione dell'aliquota”, è sostituito dal seguente:

“Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Dosolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, fissa le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per scaglioni di reddito nelle seguenti misure:

- fino ad Euro 15.000 aliquota dello 0,60%;
- oltre Euro 15.000 e fino ad Euro 28.000 aliquota dello 0,65%;
- oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 50.000 aliquota dello 0,78%;
- oltre Euro 50.000 aliquota dello 0,80%;

Tali aliquote devono essere applicate agli scaglioni di reddito nel rispetto dei principi di progressività, così come stabilito dall'art. 1, comma 11, D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e successive integrazioni e modificazioni.

Le aliquote di cui al presente articolo, valide per l'anno 2022, verranno annualmente determinate con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale”;

Ritenuto, quindi, di rideterminare, secondo quanto indicato nel paragrafo precedente, le aliquote, stabilite per scaglioni di reddito, dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, a rettifica di quanto in precedenza stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2021;

Valutato, inoltre, di confermare per l'anno 2022 la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF di Euro 15.000,00 per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui fino ad Euro 15.000,00, come deliberato per l'anno di imposta 2012, con atto consiliare n. 7 del 12/04/2012, e confermato per gli anni dal 2013 al 2021, e da ultimo, per l'anno 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2021;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

### **delibera**

1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la seguente modifica al vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2007, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2012:

l'art. 2, rubricato "Determinazione dell'aliquota", è sostituito dal seguente:

"Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Dosolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, fissa le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per scaglioni di reddito nelle seguenti misure:

- fino ad Euro 15.000 aliquota dello 0,60%;
- oltre Euro 15.000 e fino ad Euro 28.000 aliquota dello 0,65%;
- oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 50.000 aliquota dello 0,78%;
- oltre Euro 50.000 aliquota dello 0,80%;

Tali aliquote devono essere applicate agli scaglioni di reddito nel rispetto dei principi di progressività così come stabilito dall'art. 1, comma 11, D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e successive integrazioni e modificazioni.

Le aliquote di cui al presente articolo, valide per l'anno 2022, verranno annualmente determinate con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale";

2) Di rideterminare, come indicato al precedente punto 1, le aliquote, stabilite per scaglioni di reddito, dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, a rettifica di quanto in precedenza stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2021;

3) Di confermare per l'anno 2022 la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF di Euro 15.000,00 per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui fino ad Euro 15.000,00, come deliberato per l'anno di imposta 2012, con atto consiliare n. 7 del 12/04/2012, e confermato per gli anni dal 2013 al 2021, e da ultimo, per l'anno 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2021;

4) Di dare atto che le aliquote approvate devono essere applicate per scaglioni di reddito nel rispetto del principio di progressività, così come stabilito dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e successive integrazioni e modificazioni;

5) Di dare atto che la presente deliberazione è pienamente efficace ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, e vale per l'applicazione del tributo di che trattasi per l'anno 2022;

6) Di dare atto che si provvederà, con successiva variazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad adeguare gli stanziamenti relativi al tributo di che trattasi, ai sensi

dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

7) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dopodiché, valutata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione al fine di rispettare i termini di legge per la determinazione delle aliquote dei tributi comunali, con voti favorevoli unanimi

**delibera**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORGHI ROBERTA



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2022 / 213

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E CONFERMA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 02/05/2022

IL RESPONSABILE  
FURATTINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2022 / 213

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E CONFERMA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022.

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lì, 02/05/2022

IL RESPONSABILE  
FURATTINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

**Certificato di esecutività**

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 09/05/2022**

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E CONFERMA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/05/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova  
\*\*\*\*\*

**Certificato di avvenuta pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 09/05/2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E CONFERMA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 16/05/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 11/06/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)